

CONTRATTO DI COMODATO

TRA

**Comune di BORGO VIRGILIO** in qualità di **proprietario** della porzione immobiliare sita al piano primo di via Costa n. 2, identificata in catasto fabbricati del comune di Borgo Virgilio (ex Virgilio), foglio 16 particella 118, qui rappresentato dal Responsabile del settore servizi amministrativi, istituzionali e sport Giancarlo Marchi nato a Mantova il 18/07/1968, codice fiscale MRCGCR68L18E897I domiciliato ai fini del presente presso la sede municipale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente;

e

Associazione/i con sede in Via (di seguito **comodatario**) qui rappresentato dal Signor nato a il codice fiscale in qualità di rappresentante legale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1 – Premesse**

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

**Art. 2 – Oggetto del contratto**

Il Comodante cede gratuitamente in comodato al Comodatario le seguenti porzioni dell'immobile come sopra descritto affinché lo stesso venga destinato ad uso sede dell'Associazione/delle Associazioni:

- uso esclusivo dei locali indicati nell'allegata planimetria;
- uso esclusivo delle parti comuni ovvero ingresso, scala, servizi igienici e sala riunioni.

L'uso della sala riunioni dovrà essere concordato con le eventuali altre associazioni autorizzate dal Comune mediante calendario presente presso

la struttura.

Il Comodatario dichiara di aver visitato l'immobile e di averlo trovato conforme alle caratteristiche ed alle condizioni descritte in premessa ed idoneo all'uso pattuito.

I locali dovranno essere utilizzati dall'Associazione/dalle Associazioni per l'uso consentito in relazione alla destinazione d'uso dell'immobile e, nello specifico, esclusivamente come sede e per lo svolgimento delle proprie attività statutarie.

Il Comune si riserva l'uso dell'intero immobile per massimo 10 giorni all'anno, previa comunicazione da inviare al comodatario con un preavviso di 10 giorni.

### **Art. 3 - Durata e restituzione del bene comodato**

La durata è fissata con decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza il 31.12.2028, senza possibilità di rinnovo. Alla scadenza del termine convenuto il Comodatario si impegna a restituire l'unità immobiliare oggetto del presente contratto nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuto salvo il normale deperimento d'uso.

### **Art. 4 – Obblighi del Comodatario**

Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene in comodato con la dovuta diligenza e a servirsene solo per l'uso determinato dal contratto ed è direttamente responsabile verso il Comodante nei limiti e nelle forme previste dal codice civile. In particolare, il comodatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi a suo carico così come previsti dall'articolo 1804 del codice civile.

Il comodatario potrà sub-comodare i locali ad altre associazioni iscritte

all'albo comunale solamente previa autorizzazione scritta del Comune.

Il comodatario dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al comodante nonché ai suoi incaricati in qualsiasi momento per verifiche e controlli di conformità contrattuale.

Il Comodatario si impegna a comunicare il nominativo ed il contatto telefonico di un referente, al quale il Comodante potrà riferirsi per problematiche inerenti il presente contratto.

Entro il 30 giugno di ogni anno, il comodatario dovrà presentare al Comune una relazione contenente le seguenti informazioni:

- Dichiarazione aggiornata del numero dei soci e dei nominativi dei membri del direttivo con le relative qualifiche;
- Rendiconto finanziario ed economico dell'attività dell'associazione, relativo all'esercizio finanziario precedente e del bilancio di previsione per l'anno in corso, approvati dagli organi di amministrazione;
- Relazione dettagliata sulle attività svolte e su quelle programmate;
- Eventuali variazioni dello statuto e dell'atto costitutivo eventualmente adottate;

#### **Art. 5 - Clausola risolutiva espressa**

Ai sensi dell'articolo 1456 codice civile le parti convengono espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in cui il Comodatario violi gli accordi statuiti agli articoli 2, 3 e 4 del presente contratto.

#### **Art. 6 - Migliorie e addizioni**

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Comodatario resteranno

acquisite al comodante senza che vi sia alcun obbligo di indennizzo. Il comodante può in ogni caso pretendere che il comodatario ripristini l'unità immobiliare allo stato iniziale.

#### **Art.7 – Oneri e spese**

Il comodatario è tenuto a rimborsare al Comune quota parte delle spese sostenute da quest'ultimo per le utenze.

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento comunale per la disciplina dei rapporti con gli enti associativi, sono a carico dell'ente associativo comodatario le seguenti spese:

- Spese di pulizia e di custodia
- Spese per le utenze, incluse le spese di eventuale voltura dei contatori
- Spese condominiali ordinarie, se presenti
- Spese di ordinaria manutenzione

Le spese per la manutenzione straordinaria rimangono in capo al Concedente. Il Comodatario è tenuto a segnalare all'amministrazione comunale eventuali anomalie al fabbricato o quant'altro possa causare danno alla pubblica e privata incolumità.

#### **Art. 8 Responsabilità del comodante**

Tutte le responsabilità inerenti e conseguenti all'utilizzo dei locali in uso con il presente contratto sono a carico del comodatario, che si è impegnato a produrre le sotto indicate polizze assicurative:

- polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi) per la copertura di eventuali danni, alle cose e/o alle persone, cagionati a terzi (RCT) nonché per danni alla persona sofferti dai prestatori d'opera (RCO) se presenti, e riconducibili alla conduzione dell'immobile concesso in uso

ovvero derivanti dall'esercizio del complesso delle attività svolte nell'ambito del medesimo.

Il Comune di Borgo Virgilio resta in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità relativa a:

a) danni diretti o indiretti che potessero provenire a terzi o all'immobile da fatti, omissioni o colpa di terzi in genere, obbligando il comodatario a rispondere di tutti i deterioramenti o danni prodotti per sua colpa o di terzi all'immobile oggetto del presente contratto;

b) eventuali furti all'interno dei locali assegnati

#### **Art. 9 - Disciplina del contratto**

Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente atto, nel Libro IV, titolo III, capo XIV del codice civile (articoli 1803-1812).

#### **Art. 10 Rescissione, risoluzione e revoca del contratto**

Il Comune si riserva la possibilità di rescindere il contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

L'associazione/Le Associazioni potrà/potranno recedere dal contratto con preavviso scritto di sei mesi; il Comune con preavviso di mesi tre.

Il comodatario sarà tenuto al rispetto dell'uso previsto, costituendo l'uso difforme così come anche l'eventuale cessione o sub concessione a terzi degli spazi assegnati causa di risoluzione contrattuale ipso iure.

Fatto salvo quanto espresso nei precedenti periodi del presente articolo, la revoca dell'assegnazione è disposta con provvedimento motivato qualora:

1. L'Associazione assegnataria venga sciolta;
2. L'Associazione assegnataria non eserciti alcuna attività per almeno

un anno;

3. I locali vengano usati per scopi diversi da quelli propri dell'Associazione;

4. I locali in uso siano palesemente danneggiati e l'Associazione non abbia provveduto al ripristino degli stessi.

Nel caso di cui al punto 4, l'Associazione assegnataria viene diffidata ad adempiere ai propri obblighi entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di persistenza dell'inottemperanza, il Comune adotterà provvedimento motivato di revoca.

#### **Art. 11 – Condizioni alla scadenza**

Alla scadenza del contratto o nei casi di cui all'art. 9, i locali dovranno essere restituiti al Comodante da cose e persone ed integri salvo il normale deperimento d'uso.

Alla restituzione dei locali, il Comodante si riserva il diritto di essere risarcito dei danni qualora il deterioramento riscontrato sia dovuto ad un uso non conforme a quanto pattuito nel presente contratto, salvo che il comodatario non provi il contrario.

#### **Art.12 – Risoluzione delle controversie**

Per ogni controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del contratto sarà competente il Foro di Mantova.

#### **Art. 13 - Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui agli articoli 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (RGPD UE n.679/2016 e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei

dati personali”, circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli articoli da 15 a 22 del RGPD UE n.679/2016 e dell’art. 7 della normativa nazionale.

Con la sottoscrizione del presente contratto il comodatario acconsente espressamente al Comune la diffusione dei dati personali conferiti, per gli adempimenti di cui al D.l gs.n.33/2013 e s.m.i tramite il sito internet [www.comune.borgovirgilio.mn.it](http://www.comune.borgovirgilio.mn.it).

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato RGPD UE n.679/2016 e dal vigente d.lgs. 196/2003.

**Art. 13 – Registrazione.**

Il presente contratto è soggetto a registrazione ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/1986. Le spese relative sono a carico del comodatario.

Le spese per l’imposta di bollo sono a totale carico del comodatario.

Letta dalle parti, le stesse ritengono la presente scrittura privata conforme alle Loro volontà ed approvandone il contenuto la sottoscrivono.

ALLEGATI:

1) PLANIMETRIA

Comune di Borgo Virgilio

Signor/a